



COMUNE DI RIALTO

(Provincia di Savona)



NUOVA IMU 2020

La legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di Bilancio 2020) ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la IUC (imposta unica comunale) nelle componenti IMU e TASI vigenti fino all'anno di imposta 2019 ed ha nuovamente disciplinato l'IMU con le disposizioni contenute all'art. 1, commi da 738 a 783.

TERMINE PER L'APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DEL REGOLAMENTO IMU 2020:

Per effetto del decreto legge 19 maggio 2020, c.d. "Rilancio Italia", in G.U. 128 del 19/05/2020 sono stati uniformati i termini per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di nuova IMU al termine del 31 Luglio 2020, fissato dall'articolo 107 comma 2 del D.L. 18/2020 per l'approvazione del bilancio di previsione 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine sopra indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.

VERSAMENTO ANNO 2020 (comma 762 Legge n. 160 del 27 dicembre 2019):

I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso, tramite modello F24, in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.

In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere entro il 16 giugno 2020 è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU + TASI per tutto l'anno 2019, da effettuarsi mediante modello F24 e utilizzando i codici IMU già noti.

Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno 2020 è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote che saranno deliberate dal Comune entro il 31 Luglio 2020.

Resta confermata l'esenzione per le abitazioni principali non di lusso (categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, A7 e A11). Nella nuova IMU sono invariati i coefficienti per determinare la base imponibile così come il codice tributo. Sono state in gran parte riconfermate le tipologie di abitazioni assimilabili ad abitazione principale con una eccezione che riguarda i pensionati AIRE che adesso non beneficiano più dell'esenzione per l'abitazione posseduta in Italia.

ESENZIONI DALL'IMU PER IL SETTORE TURISTICO CAUSA EMERGENZA COVID-19:

Il decreto legge 19 maggio 2020 n.34, all'articolo 177, in considerazione degli effetti dell'emergenza sanitaria da Covid-19, ha stabilito che, per l'anno 2020, **non è dovuta la prima rata dell'IMU** relativa a:

- a) Immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) Immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.